



Lodi, 06 marzo 2013  
Prot. N. 11650/2013  
Cat.01 Cl.06

## ORDINANZA N° 97/2013 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

### IL DIRIGENTE

- Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la nota inoltrata dalla SAL Srl in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la realizzazione di opere di manutenzione della rete fognaria;

### **O R D I N A**

- In **Via ZALLI** (tratto civico 16 ÷ civico 26) dal giorno **13 marzo 2013 sino a termine lavori** (durata prevista gg 02) è istituito, limitatamente alla fascia oraria **08.00÷18.00**, il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli;
- In **Via ZALLI** (tratto civico 16 ÷ civico 26) dalle ore **08.00** del giorno **13 marzo 2013 sino a termine lavori** (durata prevista gg 02), è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli;
- In **Via PIERMARINI** (tratto antistante civici 2 ÷ 4) dalle ore **08.00** del giorno **13 marzo 2013 sino a termine lavori** (durata prevista gg 02), è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli;
- In **Via ZALLI** (tratto via Don Minzoni ÷ via Piermarini) dalle ore **08.00** del giorno **13 marzo 2013 sino a termine lavori** (durata prevista gg 02), è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli;
- In **Via ZALLI** (tratto via Don Minzoni ÷ via Piermarini) dal giorno **13 marzo 2013 sino a termine lavori** (durata prevista gg 02), è istituito, limitatamente alla fascia oraria **08.00÷18.00**, il senso unico alternato di marcia;

La ditta esecutrice delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Nel caso si provvedesse al parziale/provisorio ripristino della circolazione veicolare, durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività (weekend), è fatto obbligo garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

### **D I S P O N E**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

## **D E M A N D A**

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio**

PC/pc

Il Dirigente  
**Ing. Giovanni LIGI**